

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1403

LSU ratifica convenzione Regione - INPS anno 2015.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. sig.ra Monfreda Maria Luisa, verificata dal dirigente dell'Ufficio dr. Giuseppe Lella e confermata dal Dirigente del Servizio Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

L'art. 78 della legge 23/12/00 n. 388, al comma 2 prevede la stipula di convenzione annuale tra Ministero del Lavoro e Regione per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell'ASU e dell'ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno ai processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

il successivo comma 3 prevede, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;

Che il Ministero del Lavoro in data 28.01.2015 ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione relativa all'anno 2015 che prevedeva il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad €8.433.792,12 per n. 1101 unità che alla data del 1° gennaio 2015 risultavano compresi nel bacino regionale Isu; detta convenzione è stata ratificata con provvedimento di Giunta n. 455 del 17.03.2015;

Che per la materiale erogazione del sussidio spettante ai lavoratori socialmente utili occorreva altresì stipulare apposita convenzione con l'INPS i cui costi sono a totale carico del Ministero;

Che con determinazione n.19 del 23.04.2015, il Presidente dell'INPS ha approvato lo schema di convenzione tipo per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs. n.81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione;

Che in data 15.05.2015 l'INPS, rappresentato dal Direttore Regionale della Puglia dr. Giovanni Di Monde e la Regione Puglia, rappresentata dall'As-

sessore al Lavoro Leo Caroli, hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, su base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. -ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98- propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di ratificare la convenzione REGIONE PUGLIA-INPS allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Servizio Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
- di disporre la pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art.42 co.7 della L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale per la Puglia, Dott. Giovanni Di Monde

e

la Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore al Lavoro Leo Caroli il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Puglia, Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Bari, codice fiscale 80017210727 nella sua qualità di Assessore

PREMESSO CHE

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :
 - l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
 - l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;
- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
 - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

- il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);
 - il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo sociale per Occupazione e Formazione;
-
- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;
 - viste la nota Ministeriale n.8390 del 30.12.2014 con la quale l'Istituto è stato autorizzato a procedere all'anticipazione degli assegni ASU e ANF a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, nelle more delle sottoscrizioni, per i mesi di gennaio e febbraio 2015, delle convenzioni Ministero/Regioni, ai sensi del citato articolo 78;
 - viste le relative richieste di anticipazione delle somme di cui sopra avanzate all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla Regione Puglia;
 - vista la Convenzione stipulata in data 28 gennaio 2015 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro 8.433.792,12(ottomilioniquattrocentotrentatremilasettecentonovantadue

/12) per assicurare, nell'annualità 2015, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2015 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (FSOF) di pertinenza della Regione Puglia, pari a n. 1101 lavoratori come risulta nella predetta convenzione;

- visto il decreto direttoriale n. 9/II/2015 di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 8.433.792,12 che graverà: per euro 8.380.459,68 (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 2230 - PG5, e per euro 53.332,44 (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 - PG1 del corrente esercizio finanziario;
- considerato che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione in parola, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia hanno affidato all'INPS il compito di erogare l'assegno ASU e ANF - con le risorse finanziarie a tal fine allo stesso trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione - si rende necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia;
- considerato, altresì, che l'art. 4 della Convenzione Ministero del Lavoro/Regioni ha espressamente previsto l'obbligo delle Regioni a far sottoscrivere, nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web mettendo in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A. e a comunicare a quest'ultima l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività;
- preso atto che l'Istituto dedicherà alle informazioni connesse allo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione apposita sezione dei

propri archivi informatici al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;

- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determinazione n. 19 del 23 aprile 2015 per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- preso atto che il servizio oggetto della Convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

2. Considerato che:

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;
- sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori socialmente utili;
- in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.

3. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS – tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione Puglia. si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento, l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione, per l'anno 2015, pari ad euro di € 24,22 (ventiquattro/22) per semestre, per ciascun lavoratore; tale costo sarà posto a carico del FSOF, come previsto nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le predette Regioni.
4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari ad euro 580,14 *pro capite* mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, in misura pari al 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati + ANF.
5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione, nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS, saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione.
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia, in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, nominano con atto separato l'INPS

quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione da parte dell'INPS è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel precedente art. 3, nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza e non eccedenza e alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché osservando tutte le istruzioni fornite dal Ministero e dalla Regione a partire da quelle contenute nell'Atto di designazione.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi di cui alla presente convenzione sono quelle definite nell'art. 3 e comunque i trattamenti avverranno nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.

7. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
8. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2015 al 31.12.2015.

per l'INPS

per la REGIONE

FIRMA DIGITALE